

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2882

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GOTTARDO, CITARISTI, GARZIA, BOZZI, RAVAGLIA, REGGIANI, SEPPIA, SACCONI, ABETE, ALLOCCA, AMABILE, ARMELLIN, BALESTRACCI, BIANCO ILARIO, BOFFARDI, BORTOLANI, BOTTA, BRESSANI, BRICCOLA, BROCCA, CACCIA, CAPPELLI, CARAVITA, CAROLI, CARTA, CARENINI, CASATI, CENI, CERIONI, CITTERIO, CRISTOFORI, DAL CASTELLO, DAL MASO, DE CINQUE, DE COSMO, DEGAN, DE POI, FEDERICO, FERRARI SILVESTRO, FIORI PUBLIO, FORNASARI, GAITI, GARAVAGLIA, GAROCCHIO, GITTI, IANNIELLO, LAGANÀ, MARABINI, MAZZOLA, MENEGHETTI, MENSORIO, MERLONI, MEROLLI, ORSINI GIANFRANCO, PATRIA, PELLIZZARI, PEZZATI, PICCHIONI, PICCOLI MARIA SANTA, PISICCHIO, PISONI, QUIETI, ROCELLI, ROSSI, RUBINO, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, SANGALLI, SANTI, SCAIOLA, SCALIA, SINESIO, SPERANZA, STEGAGNINI, TANCREDI, TANTALO, TESINI ARISTIDE, ZAMBON, ZANFORLIN, ZOPPI, ZOSO, ZUECH, ZURLO

Presentata il 15 ottobre 1981

Provvedimenti urgenti per il credito agevolato alle imprese da parte degli istituti di medio credito regionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, l'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 285, aveva lo scopo di consentire alle leggi agevolative in vigore di continuare a svolgere la loro funzione mediante limitate innovazioni ai loro meccanismi operativi, proponendo di sganciare l'erogazione dei contributi dalle caratteristiche e dai vincoli temporali che i finanziamenti erogati

dagli istituti di credito a medio termine alle imprese di solito assumono.

La decadenza del provvedimento, pur vivamente atteso dalle categorie interessate, ha reso più acute le difficoltà derivanti dal blocco del credito agevolato, in quanto nel frattempo la provvista degli istituti di credito a medio termine, nella sua quasi totalità, è stata e viene effettuata mediante

emissione di titoli obbligazionari a rendimento variabile.

Conseguentemente, il tasso al quale gli istituti possono effettuare le operazioni di impiego a favore dei soggetti richiedenti il finanziamento agevolato deve necessariamente essere variabile, mentre le attuali leggi di agevolazione prevedono, com'è noto, ai fini del calcolo dei contributi negli interessi, il riconoscimento di un tasso fisso, il cosiddetto tasso di riferimento.

Il presente provvedimento ha proprio lo scopo di consentire agli istituti di effettuare la raccolta alle condizioni possibili sul mercato, anche a tasso variabile, e di applicare detto costo alle operazioni di credito agevolato, assicurando nel contempo agli operatori il contributo nella misura prevista dalle leggi in vigore e restando fermi i controlli e le procedure vigenti sulla base delle leggi stesse.

Si tratta in sostanza di una soluzione che rende possibile di riavviare il credito agevolato da troppo tempo fermo, ponendo temporaneamente (articolo 3) a carico

delle imprese la differenza tra il costo di provvista effettuato a tasso variabile ed il costo di provvista che si sarebbe dovuto effettuare a tasso fisso, oggi non più praticabile.

D'altro canto, con criterio analogo si è già operato in base al disposto dell'articolo 12 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91, che consente l'ammissione al beneficio del contributo anche di quei contratti di finanziamento stipulati a tassi superiori a quello di riferimento di volta in volta vigente.

Il provvedimento proposto ha carattere temporaneo, come previsto dall'articolo 3, che prevede una scadenza al 30 settembre 1982, in quanto rimangono ferme la necessità e l'urgenza di una disciplina più organica che riordini l'intera materia del credito agevolato, anche alla luce degli orientamenti più volte espressi dal governatore della Banca d'Italia con riguardo, in particolare, alla separazione tra la fase di concessione delle agevolazioni e la fase di concessione dei finanziamenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le operazioni di finanziamento di cui alle leggi 9 gennaio 1962, n. 1, 1° dicembre 1971, n. 1101, 8 agosto 1972, n. 464, 6 giugno 1975, n. 172, 10 ottobre 1975, n. 517, 2 maggio 1976, n. 183, decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, 12 agosto 1977, n. 675, 27 novembre 1980, n. 815, 21 maggio 1981, n. 240, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere regolate a tasso di mercato, anche variabile.

ART. 2.

I contributi in conto interesse previsti dalle leggi indicate nel precedente articolo sono corrisposti, nelle misure fissate dalle leggi stesse, direttamente alle imprese mutuarie, per il tramite degli istituti di credito a medio termine, i quali devono accreditarne l'importo con la stessa valuta di ricezione.

ART. 3.

La presente norma si applica fino al 30 settembre 1982 ai contratti stipulati successivamente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed entro la data di scadenza prevista.